



ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL VOTO

LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56

*“DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE,
SULL’UNIONE E FUSIONI DEI COMUNI”*

*Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – n.
32/2014*

*Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – n.
35/2014*

*Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – n.
63/2021 (Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali dell’anno 2021)*

*Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – n.
67/2021*

Indice
PREMESSA
Articolo 1 - Oggetto
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Articolo 2 - Costituzione Ufficio Elettorale
Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale
Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati
Articolo 7 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati
Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni
ESAME DELLE CANDIDATURE
Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste
Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli
Articolo 11 – Propaganda elettorale
OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO
Articolo 12 – Rappresentanti di Lista
Articolo 13 – Materiale in dotazione alle sezioni
Articolo 14 – Autenticazione delle schede
Articolo 15 - Operazioni di voto
Articolo 16 - Operazioni di scrutinio
Articolo 17 - Voti nulli
Articolo 18 – Materiale elettorale
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO
Articolo 19 - Proclamazione dei risultati
Articolo 20 - Calcolo dell'indice di ponderazione
Articolo 21 - Proclamazione degli eletti
Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe
Articolo 23 – Dati personali
Articolo 24 - Giurisdizione e disposizioni finali.

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto

1. Le seguenti istruzioni operative sono volte all'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto: *“Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull’unione e fusioni dei Comuni”. Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”,* così come integrata dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 del 19/08/2014 avente come oggetto *“Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali”*.
2. *In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art.4, comma 3, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (convertito dalla L. 14ottobre 2021, n. 144) “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, trovano applicazione allo svolgimento delle elezioni del Consiglio metropolitano, le modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari ed i sicurezza adottati dal Governo.*

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 2 - Costituzione Ufficio Elettorale

1. L'Ufficio Elettorale Centrale è costituito presso La Città Metropolitana di Torino con provvedimento del Sindaco della Città Metropolitana (Decreto del Sindaco Metropolitano PDCRS 127/2021 in iter di approvazione.
2. Sono chiamati a far parte dell'Ufficio Elettorale Centrale: i dirigenti, i dirigenti in quiescenza con contratto di collaborazione a titolo gratuito, i funzionari e gli altri dipendenti dell'Amministrazione Metropolitana.
3. Nell'ambito dell'Ufficio Elettorale viene istituito un seggio elettorale centrale.
4. Il seggio è composto da un dirigente (anche in quiescenza, con contratto di collaborazione a titolo gratuito) della Città Metropolitana, che lo presiede, da un vice presidente, e da (cinque) funzionari e impiegati dell’Ente, di cui uno con funzioni di segretario e uno con funzioni di supplente.
5. Con provvedimento del Sindaco/Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino verranno costituite n. 10 sezioni distaccate come indicato nel successivo art. 3, composte da due dirigenti/funzionari della Città Metropolitana di Torino, con funzioni di Presidente e Segretario, e da 4 componenti effettivi e 2 supplenti dipendenti dei comuni sedi di sezione. Con lo stesso provvedimento saranno inoltre nominati 5 Presidenti supplenti e 5 Segretari supplenti tra dirigenti e funzionari della Città Metropolitana di Torino.

6. L'Ufficio elettorale procede, altresì, alla raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario e lo comunica alle sezioni di competenza. Le domande di assistenza vengono trasmesse, all'Ufficio elettorale, possibilmente, in un periodo compreso tra il **decimo e il quinto** antecedente quello della votazione (*Art. 3, commi 1 e 2, decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117: "1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1)*
7. Tutte le decisioni dell'Ufficio Elettorale Centrale sono formalizzate con atto del Presidente dell'Ufficio stesso.

Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali

1. Con Decreto del **3/11/2021 n. 122**, il Sindaco della Città Metropolitana di Torino ha indetto le elezioni del Consiglio Metropolitan per domenica **19 dicembre 2021**.
2. Le elezioni per il Consiglio si tengono in un'unica giornata, il **19 dicembre 2021 dalle ore 8 alle ore 22** nel seggio centrale costituito presso la sede della Città Metropolitana di Torino, c.so Inghilterra, 7 – sala "Comuni", e nelle 10 sezioni distaccate di seguito elencate:
 - sezione n. 1 comune di Chieri
 - sezione n. 2 comune di Chivasso
 - sezione n. 3 comune di Ciriè
 - sezione n. 4 comune di Collegno
 - sezione n. 5 comune di Ivrea
 - sezione n. 6 comune di Moncalieri
 - sezione n. 7 comune di Pinerolo
 - sezione n. 8 comune di Rivarolo
 - sezione n. 9 comune di Settimo Torinese
 - sezione n. 10 comune di Susa

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale

1. Il Consiglio Metropolitan è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della Città Metropolitana.
2. Sono eleggibili a Consigliere metropolitan i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitan.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 20 lett. b) della Legge 56/2014 il Consiglio Metropolitanò è costituito da 18 (diciotto) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino.
4. I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana, composto da un seggio centrale e da 10 sezioni distaccate, come meglio specificato all'art. 3 punto 2).
5. Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali, nei casi in cui il Comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, nè gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
6. Sulla base delle attestazioni pervenute dai Segretari Comunali, nei giorni compresi tra il **15 e il 17 novembre 2021**, relative all'elenco e alle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del **14 novembre 2021**, ai sensi di quanto previsto dalla suindicata Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014, l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Torino formerà la lista del seggio centrale e le liste sezionali degli aventi diritto al voto.
7. Le liste di cui al punto precedente degli aventi diritto al voto sono pubblicate sul sito Istituzionale della Città Metropolitana di Torino, entro il giorno **19 novembre 2021**, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitano.

Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali

1. Il corpo elettorale deve formare oggetto di una lista distinta per ciascuna sezione elettorale, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, data e luogo di nascita).
2. I Comuni della Città Metropolitana vengono ordinati per fascia demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico.
3. Le liste sezionali contengono i nominativi in ordine alfabetico degli elettori appartenenti ai comuni assegnati a ciascuna sezione, antepoñendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri.
4. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale, che intervengano tra il 18 novembre ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale del Comune interessato ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. Qualora tuttavia non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente del seggio elettorale di appartenenza munito di certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza, che certifichi la surroga e l'entrata in carica del Consigliere surrogante. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.
6. In ogni caso è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o

dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere al momento di espressione del voto.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati si presentano al Segretario Generale della Città Metropolitana, o suo sostituto, **dalle ore 8 alle ore 20 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8 alle ore 12 del 29 novembre 2021** presso la sede della Città Metropolitana di Torino – C.so Inghilterra, 7 – sala “comuni” piano 1° -, Torino.
2. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (nove) e non superiore al numero di consiglieri da eleggere (diciotto) e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. Le liste che supereranno il numero massimo di candidati presentabili saranno ridotte al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista. Il numero minimo di sottoscrizione andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al **14 novembre 2021** e pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Torino come precisato nell'art. 4 comma 7 delle presenti istruzioni.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 27 della Legge 56/2014, **nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero di candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale centrale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al precedente comma 2) è inammissibile.

Articolo 7 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su modelli con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate.
2. La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modello A) e in atti separati sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (allegati al Modello A). Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà contenere:
 - elenco delle sottoscrizioni;
 - dichiarazioni di accettazione della candidatura;
 - duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la

riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.

3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla Legge 53/1990 e s.m.i..
4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
5. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16 (sedici) del giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale.
6. Con decreto del Sindaco/Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino saranno approvati i modelli per la partecipazione alla competizione elettorale; gli stessi saranno reperibili presso il sito Istituzionale dell'Ente o potranno essere richiesti via email direttamente al Responsabile dell'unità Organizzativa Organi Politici - **Giuseppe Facchini** - email giuseppe.facchini@cittametropolitana.torino.it - Tel. 011/8616378 – 3494163225 – 3384650820.

Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni

1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al **14 novembre 2021** e successivamente pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Torino il **19 novembre 2021**.
2. I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di sottoscrizioni multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide.
4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsiderazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso le sezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per l'elezione del

consiglio metropolitano che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

5. Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della Legge 53/1990 e s.m.i.. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90 e s.m.i. non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
6. I Consiglieri Metropolitani possono esercitare la funzione di autenticazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90 e s.m.i. che si riporta:

(1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.)

ESAME DELLE CANDIDATURE

Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste

1. Il Segretario Generale, per ogni lista di candidati presentata, rilascia a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati e trasmette l'intera documentazione all'Ufficio Elettorale.
2. In sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale Centrale deve svolgere le seguenti operazioni:
 - verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
 - verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;

- verificare che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica, desumendolo dalle dichiarazioni dei Segretari Comunali dei comuni interessati;
- verificare il rispetto delle regole in materia di rappresentanza di genere, di cui al precedente art. 6, comma 3
- verificare che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
- verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito Istituzionale della Città Metropolitana;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei consigli regionali – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90 e s.m.i.. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista.

Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il **1° dicembre 2021** comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista.
2. La lista deve essere riconsiderata se:
 - presentata oltre i termini;
 - difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide; nel caso di sottoscrizione multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide;
 - difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata.
3. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riconsiderata.
4. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.
5. Nel caso di liste in cui non siano rispettate le regole in materia di rappresentanza di genere, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 6, comma 3. La lista che, all'esito della

cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal precedente art. 6, comma 2, è inammissibile.

6. L'Ufficio adotta entro il **4 dicembre 2021** un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente ricusati.
7. Il giorno stesso o il giorno lavorativo successivo l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
8. Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito Istituzionale della Città Metropolitana **entro il giorno 11 dicembre 2021**.

Art. 11 – Propaganda elettorale

1. I candidati alla carica di consigliere metropolitano, al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di sindaci o consiglieri comunali e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 12 - Rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, può designare un solo rappresentante effettivo e uno supplente della lista presso ciascuna sezione costituita.
2. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati.
3. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 8 commi 5 e 6 delle presenti Istruzioni, devono pervenire all'Ufficio Elettorale tra le **ore 10 e le ore 15 di sabato 18 dicembre** (giorno antecedente al voto) **2021** oppure, sempre il sabato pomeriggio, direttamente alle sezioni durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica del voto **purché prima dell'inizio della votazione** (ore 8,00).
4. Il rappresentante della lista presso le sezioni può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.
5. Il rappresentante di lista, qualora sia elettore, può esprimere il proprio voto esclusivamente nella sezione di competenza e non è consentito votare nella sezione in cui esercita la funzione di rappresentante di lista.

Articolo 13 - Materiale in dotazione alle sezioni

1. Ad ogni sezione, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.
2. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore,

prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.

3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato a ciascuna sezione un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.
4. Ad ogni sezione vanno consegnati, oltre al materiale di cancelleria, un esemplare di verbale di operazioni di seggio e una tabella di scrutinio per ciascuna elezione, **va inoltre consegnata un'adeguata dotazione di mascherine, guanti e igienizzante per i componenti della sezione.**
5. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale prima dell'inizio delle autenticazione delle schede.
6. Ciascun Comune sede di sezione elettorale dovrà curare l'allestimento del seggio dotandolo di arredi, di urne in numero pari alle fasce demografiche presenti nella sezione, di cabine per il voto e quant'altro occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto analogamente a quanto previsto per le consultazioni elettorali politiche ed amministrative.

Articolo 14 - Autenticazione delle schede

1. Ogni sezione deve autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. L'operazione di autenticazione consiste nella apposizione, all'interno dell'apposto riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città Metropolitana.
3. Tali operazioni si svolgeranno all'interno di ogni sezione **sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 16 in avanti.**

Articolo 15 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di **domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 8 alle ore 22**, alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati.
2. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere identificati per conoscenza personale da parte di uno dei componenti della sezione.
3. Gli estremi del documento di identificazione con la firma del componente della sezione che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.
4. Il Presidente o un componente del seggio consegna all'elettore la scheda di voto e una penna biro di colore nero per l'espressione del voto invitandolo a recarsi in cabina.
5. A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso indice di ponderazione.
6. Le schede di voto avranno indicazione, sulla parte esterna, della fascia demografica a cui appartiene il comune dell'amministratore votante.
7. L'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista.
8. L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista votata.

9. L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e provvede personalmente ad inserirla nell'urna (*"In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna"* (art. 1, comma 1, decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117) .
10. Uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, o nel caso in cui l'elettore dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata o erroneamente compilata.
11. Quest'ultima scheda dovrà essere immediatamente eliminata prendendone nota nel verbale.
12. Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.
13. L'elettore, impedito nell'espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica attestante l'impedimento, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell'accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell'elettore assistito.
14. Nel caso in cui nella lista sezionale sia presente un elettore che è ricoverato presso una struttura ospedaliera e/o casa di cura, il Presidente della sezione con due componenti della sezione devono recarsi presso la struttura in cui è ricoverato l'elettore e consentire a quest'ultimo la partecipazione alla consultazione elettorale. Per i casi riguardanti la situazione epidemiologica da COVID 19 si rimanda a quanto prescritto dall'art. 2, comma 6.
15. Le operazioni di voto si concludono alle ore **22,00**. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale delle sezioni, quest'ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero complessivo di votanti verbalizzandone le risultanze.

Articolo 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno successivamente alla chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato;
 - c) conservare e sigillare le schede non votate; le scorte non utilizzate sono conservate separatamente, indicando nel verbale l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
3. Lo scrutinio avviene estraendo le schede di voto dall'urna e spogliate una alla volta.
4. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città Metropolitana.

5. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

Articolo 17 - Voti nulli

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.
2. Possono essere dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 - non sono quelle autenticate dalla sezione;
 - non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore.Sono nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.
3. Le decisioni sulle assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti delle sezioni ed in particolare del Presidente.
4. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.
5. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Articolo 18 – Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate; a parte sono conservati:
 - il verbale delle operazioni di seggio
 - le tabelle di scrutinioI documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i componenti del seggio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista ove presenti.
3. Le sezioni distaccate devono, al termine delle operazioni suddette, raccogliere tutto il materiale e trasportarlo immediatamente presso l'ufficio Elettorale Centrale. Il trasporto è effettuato a cura del Presidente e del segretario della sezione elettorale distaccata.

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO

Articolo 19 - Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio Elettorale, il giorno successivo **alle ore 10,00** presso la sala conferenze sita al 15° piano di c.so Inghilterra, 7, esperite le formalità preparatorie, provvede alla proclamazione dei risultati, in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a

conclusione delle operazioni delle sezioni, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei giornalisti.

2. L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali.
3. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

Articolo 20 - Calcolo dell'indice di ponderazione

1. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica tenendo conto dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo i vari passaggi degli iter di calcolo stabilito dall'allegato A) alla legge 56/2014.
2. L'indice di ponderazione dovrà essere ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) dell'allegato A) alla legge 56/2014, il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.
3. Il calcolo dell'indice di ponderazione si determina ai sensi dell'allegato A) della Legge 56/2014 **troncando** i valori decimali alla terza cifra decimale.

Articolo 21 - Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale procede alle seguenti operazioni:
 - accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e quelli riportati presso le sezioni;
 - successivamente moltiplica per ogni fascia il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
 - conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
 - successivamente assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36 Legge 56/2014).
2. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista l'Ufficio Elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37 Legge 56/2014). A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38 Legge 56/2014).
3. Il verbale viene trasmesso, per la conservazione, al Segretario Generale della Città Metropolitana che ne dà comunicazione al Sindaco Metropolitan.
4. Successivamente alla proclamazione degli eletti tutto il materiale elettorale è separatamente archiviato presso la Città Metropolitana di Torino a cura della Segreteria Generale.

Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città Metropolitana sono pubblicati sul sito Istituzionale della Città Metropolitana entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.
2. Il provvedimento di proclamazione degli eletti è comunicato dall'Ufficio Elettorale al Sindaco Metropolitan e singolarmente, agli eletti per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio Metropolitan.
3. Per conoscenza il provvedimento è comunicato a tutti i Sindaci della Città Metropolitana e al Prefetto.
4. Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti, effettuata dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani, previste dal comma 39 della Legge 56/14, sono effettuate dal Consiglio metropolitan.

Articolo 23 – Dati personali.

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è il responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai fini del procedimento elettorale.
2. I soli componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale e del sezioni distaccate sono incaricati al trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto strettamente necessario alla conclusione del procedimento elettorale e in base a quanto previsto dal Regolamento UE GDPR 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del relativo Regolamento di attuazione vigente per la Città Metropolitana di Torino.
4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione.

Articolo 24 - Giurisdizione e disposizioni finali.

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino è competente avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale per il Consiglio metropolitan di Torino e, altresì, degli atti relativi a tutte le operazioni elettorali unitamente alla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti istruzioni si rinvia a quanto disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni", nonché dalla Circolare del Ministero dell'Interno 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto: "Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale", così come integrata dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 del 19/8/2014 avente come oggetto "Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla

legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali”.